

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10310 Anno 2020

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 22/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]


avverso l'ordinanza del 20/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di PARMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI

Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore



Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 20 settembre 2019 il Tribunale di Parma rigettava il riesame proposto da ██████████ avverso il decreto di convalida, emesso il 31 agosto 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, del sequestro probatorio, eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti dello stesso ██████████ ed avente ad oggetto alcune armi rinvenute presso la sua abitazione, ritenute corpo del reato di cui agli artt. 38 del r.d. 18 giugno 1931. n. 773 e 58 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il ██████████ a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi:

a) erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale ritenuto che, sebbene le armi rinvenute fossero state denunciate, il reato ipotizzato fosse ravvisabile nell'omessa comunicazione del loro trasferimento, adempimento da compiersi entro il termine di 72 ore soltanto nel caso della denuncia iniziale e non per quelle successive. Al contrario, anche il magistrato inquirente ha ritenuto che il termine sia riferito a qualsiasi denuncia e, non essendovi prova del trasferimento avvenuto nel caso di specie oltre il predetto termine, non sussiste il fumus commissi delicti.


b) Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha riconosciuto che il decreto impugnato è carente di motivazione, ma, senza averlo annullato, ritiene di non poter restituire le armi sequestrate perchè soggette a confisca obbligatoria. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono recentemente pronunciate (sentenza n. 36072 del 27/07/18) hanno riconosciuto che anche il provvedimento di sequestro probatorio deve essere dotato di motivazione anche in ordine alla finalità perseguita dalla misura imposta. Le affermate esigenze per la prosecuzione delle indagini, volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato, non hanno consistenza effettiva poichè nel caso di specie la provenienza è certa, così come le sono caratteristiche e il titolo di detenzione delle armi, destinate all'esercizio della caccia.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.

1. Il primo motivo solleva questione in punto di diritto, rilevante per il riconoscimento del requisito del fumus commissi delicti, che ha già ricevuto corretta soluzione nell'ordinanza impugnata.

1.1 Il Tribunale, richiamandosi a pacifico orientamento interpretativo,



affermato da questa Corte, ha ritenuto di poter ravvisare gli estremi del reato contravvenzionale contestato al ricorrente e di cui all'art. 38 r.d. n. 773/1931 a ragione della mancata presentazione della denuncia di trasferimento in altro domicilio delle armi già in precedenza denunciate e legalmente detenute dallo stesso. A fronte della contestazione difensiva del mancato decorso del termine di settantadue ore per effettuare l'adempimento, ha osservato che il predetto termine, previsto dall'attuale testo dell'art. 38, non può essere interpretato come *spatium temporis* in cui sussiste per il titolare dell'arma l'indiscriminata facoltà di rimuovere le armi dal domicilio oggetto della denuncia di detenzione e di riporle altrove. Si è, invero, condivisibilmente affermato - e va qui ribadito - che configura il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. (in relazione all'art. 17 dello stesso Testo unico) il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, quand'anche esso sia effettuato nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare gli eventuali necessari controlli, finalità che sarebbe frustrata se il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell'arma perché effettuati entro il termine di settantadue ore dal primo movimento (sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, rv. 267657, anche per la precisazione, in motivazione, che, a seguito della modifica dell'art. 38, quinto comma, da parte dell'art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 204 del 2010, la violazione del predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S., né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).

Invero, presupposto dell'obbligo previsto dall'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S. - sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 - è la "*acquisizione della materiale disponibilità*" delle armi, come meglio specificato dalla norma codificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 ore per l'effettuazione della denuncia, anche per via telematica e riguarda armi che non erano nella disponibilità di un soggetto e che devono essere denunciate perché l'autorità di pubblica sicurezza ne abbia contezza. Il presupposto fattuale dell'obbligo di cui all'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. è, invece, quello opposto: non può sorgere l'obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Di conseguenza, la detenzione "illegale" di armi, sanzionata a norma degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, consiste nella materiale disponibilità di dispositivi, acquisiti da chi in precedenza non li aveva, e di cui non sia stata segnalata la detenzione mediante denuncia, omissione che determina l'ignoranza della presenza e dell'ubicazione dell'arma in capo alle autorità di pubblica sicurezza.



La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma, al contrario, non determina questa situazione: le pubbliche autorità conoscono l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un'informazione non aggiornata sul luogo dove trovasi l'arma, situazione ovviamente anch'essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore. Da quanto esposto discende che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore, stabilito dall'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S.. Benché contemplate nello stesso articolo, le condotte doverose e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell'arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di "acquisizione della materiale disponibilità" dell'arma stessa, che è già avvenuta.

In senso conforme sono note tutte le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 2018, Iasparra, rv. 272265; sez. 1, n. 50428 del 24/09/2018, Bersani, n.m.; sez. 1, n. 49747 del 16/07/2018, Artito, n.m.; sez. 1, n. 50442 del 25/05/2017, Cammarata, rv. 271416) senza che siano state esposte in ricorso valide e convincenti ragioni per approdare ad esiti differenti, tale non potendo considerarsi l'eventuale opinione degli inquirenti, da ritenersi erronea. Né risponde al vero che il Tribunale abbia ritenuto che la ripetizione della denuncia debba essere operata entro il predetto termine, avendo affermato esattamente il contrario a pag. 1 della motivazione del provvedimento in esame.

1.2 Infine, nell'ordinanza in verifica si legge che, in base alle giustificazioni fornite dal ricorrente circa la segnalazione dello spostamento delle armi ad un sottufficiale dei Carabinieri del luogo di residenza e poi ad altro maresciallo della stazione di San Pancrazio Parmense, luogo del loro trasferimento, il quale lo avrebbe assicurato sull'effettuazione dei necessari adempimenti in sua vece, circostanze rimaste prive di riscontro e in sé non verosimili, si poteva desumere che per diverso tempo, certamente superiore a 72 ore, egli era rimasto inerte nel segnalare la presenza delle armi alla locale autorità di pubblica sicurezza, sicché, anche soltanto sotto il profilo della colpa, sufficiente ad integrare la contravvenzione contestata, la fattispecie era concretamente sussumibile nell'ipotesi di reato contestata.

2. Non è suscettibile di censura nemmeno il rilievo circa la confisca obbligatoria delle armi in sequestro. Sebbene abbia rilevato la carenza motivazionale del decreto di convalida, il Tribunale ha correttamente rilevato che la violazione dell'art. 38 T.U.L.P.S. comporta la confisca delle armi oggetto della

CA

violazione, posto che la condotta costituisce il presupposto di operatività dell'art. 240, comma 2, cod. pen., richiamato dall'art. 6, comma 1, legge n. 152/1975. Pertanto, la restituzione dell'avente diritto è impedita per effetto del combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 355, comma 3, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 3185 del 6/11/2012, Di Guida, rv. 254508; sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente e altro, rv. 269701; sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 017, P.M. in proc. Rena e Romi SHPK, rv. 269628). Il medesimo principio di diritto è stato di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le quali *"Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato"* (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, rv. 276690). Per le finalità sottese, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il divieto conserva validità anche in caso di annullamento del provvedimento di sequestro probatorio.

Per la sua infondatezza il ricorso va dunque respinto. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.